

Udine, 22 dicembre 2016

### Codici tributo mod. F24, soppressione e confluenza in altri dal 1° gennaio 2017

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione dello scorso mese di marzo ha previsto la soppressione di alcuni codici tributo attualmente utilizzati nel Mod. F24 e il loro raggruppamento con altri.

Di particolare interesse per i datori di lavoro/committenti sostituti d'imposta risulta essere:

- la soppressione dei codici tributo **1004** (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e **1013** (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno) e la relativa confluenza **nel codice tributo 1001**
- la soppressione del codice tributo **3815** (addizionale regionale IRPEF importo minimo) e la relativa confluenza **nel codice tributo 3802**
- la soppressione del codice tributo **1038** (ritenute su provvigioni) e la relativa confluenza **nel codice tributo 1040**.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella (colonne 1 e 2) e contemporaneamente sono indicati i codici che dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi (colonne 3 e 4) dalla stessa data.

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017	Descrizione codici tributo
<b>1004</b>	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	<b>1001</b>	RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
<b>1013</b>	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUEMESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
<b>1033</b>	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS art. 33, c.2, D.L. 78/2010		
<b>1038</b>	RITENUTE SU PROVVISORIE PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA, DIMEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	<b>1040</b>	COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
<b>3815</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	<b>3802</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Si rimanda alla Risoluzione per la verifica anche degli altri codici tributo che non interessano direttamente i redditi da lavoro dipendente e assimilato.

La soppressione dei codici tributo sopra indicati e la loro contestuale confluenza negli altri codici tributo decorre dal 1° gennaio 2017. Ciò implica che i **vecchi codici non potranno essere utilizzati** su una **delega** di versamento **presentata successivamente al 31 dicembre 2016**, a prescindere dal fatto che siano riconducibili al periodo di riferimento 2016.

La Risoluzione precisa che con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").

*(Fonti: Risoluzione n. 13/E del 17 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate)*